# REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/87 DELLA COMMISSIONE

**del 3 giugno 1987**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti di intervento del burro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (3) stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi o debbono essere ripristinati gli acquisti di burro da parte degli organismi di intervento fino alla fine del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che in caso di adempimento della condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 777/87 è opportuno precisare, da un lato in quali casi può essere decisa la sospensione degli acquisti di intervento del burro e a partire da quando tale sospensione è applicabile e, d'altro lato, stabilire in base a quali dati è necessario ripristinare gli acquisti di intervento ; che si deve ricorrere alla facoltà di decidere la sospensione degli acquisti in tutta la Comunità o limitatamente ad una parte di essa in considerazione della situazione del mercato e, per quanto riguarda l'Irlanda, in considerazione anche della particolare importanza che gli acquisti di burro da parte dell'organismo di intervento rivestono ai fini della stabilità del mercato e del reddito dei produttori lattieri di tale Stato membro ;

considerando che è inoltre necessario stabilire le modalità di applicazione del nuovo regime, in ordine soprattutto al concetto di prezzo di mercato del burro e al rilevamento dei prezzi a livello nazionale o, limitatamente al Regno Unito, a livello regionale ;

considerando che per poter seguire la situazione del mercato è necessario prevedere che gli Stati membri comunichino tutte le settimane alla Commissione i prezzi rilevati e i quantitativi di burro offerti agli organismi di intervento ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Quando si accerti che sussiste il presupposto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 777/87, è possibile decidere la sospensione degli acquisti di burro previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 in tutta la Comunità o, se la situazione del mercato lo giustifica, in parte di essa.

In caso di sospensione degli acquisti, le offerte di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (4) non possono in alcun caso essere registrate presso l'organismo di intervento dopo il termine della settimana in cui è stata decisa la misura di cui al comma precedente.

2. Non appena si constati che per due settimane consecutive in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito, in una regione, il prezzo di mercato ha raggiunto un livello pari o inferiore al 92 % del prezzo di intervento ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 777/87, un livello pari al 90 % di tale prezzo, la Commissione ripristina gli acquisti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 nello Stato membro o nella regione interessati.

In caso di ripristino degli acquisti, le offerte di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 non possono in alcun caso essere registrate presso l'organismo d'intervento prima del lunedì successivo alla settimana in cui è stata decisa la misura di cui al comma precedente.

3. Non appena si constati che per due settimane consecutive in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito, in una regione, il prezzo di mercato ha raggiunto un livello superiore al 92 % del prezzo d'intervento ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 777/87, un livello pari al 90 % di tale prezzo, è possibile decidere la sospensione degli acquisti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 nello Stato membro o nella regione interessati.

In caso di sospensione degli acquisti, le offerte di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 non possono in alcun caso essere registrate presso l'organismo d'intervento dopo il termine della settimana in cui è stata decisa la misura di cui al comma precedente.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.
(4) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

*Articolo 2*

Il prezzo di mercato del burro di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 777/87 corrisponde al prezzo franco fabbrica, pagamento a 21 giorni, al netto delle eventuali imposte interne :

— del burro fresco che risponde alla definizione e alla classificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (1) condizionato in blocchi di 25 kg netti almeno ;

— maggiorato di un importo forfettario di 2 ECU/100 kg per tener conto delle spese di trasporto necessarie per la consegna del burro ad un magazzino frigorifero.

*Articolo 3*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

— l'unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro e

— il territorio del Regno Unito comprende due regioni, la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.

*Articolo 4*

1. Il rilevamento del prezzo di mercato a livello nazionale ovvero, limitatamente al Regno Unito, a livello regionale, deve avvenire secondo le modalità che seguono :

a) i prezzi sono rilevati con frequenza settimanale ad opera di commissioni di quotazione oppure su mercati rappresentativi ;

b) il rilevamento settimanale riguarda i prezzi definiti dall'articolo 2 constatati nel corso della settimana precedente ;

c) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per 100 kg.

Gli Stati membri stabiliscono :

— la composizione delle commissioni di quotazione in modo da garantire la parità di partecipazione tra acquirenti e venditori che operano transazioni per ingenti quantitativi di burro oppure, se del caso, le modalità di rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi ;

— le disposizioni necessarie per verificare i dati in base ai quali i prezzi sono rilevati.

2. Ogni giovedì la Commissione compara il livello dei prezzi di mercato in ciascuno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito, in ciascuna regione, con il prezzo di intervento applicabile nel rispettivo Stato membro.

*Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro le ore 12 di ogni mercoledì :

— i prezzi constatati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ;

— i quantitativi di burro che sono stati oggetto di un'offerta di vendita registrata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.